

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

<i>In sede referente</i>	Pag. 1
CONVOCAZIONI	» 4

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 8 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* LUCIFREDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ariosto.

Il Presidente Lucifredi ricorda che la Commissione, nella seduta del 21 dicembre ultimo scorso, deliberò di riunirsi due giorni prima della data di convocazione della Camera; precisa che avendo riferito al Presidente della Camera la decisione adottata, questi sostenne l'opportunità di non convocare la Commissione se non per il giorno antecedente quello fissato per la riapertura della Camera.

Il deputato Luzzatto solo per ragioni di principio e perché detta decisione non costituisca precedente, chiede al Presidente Lucifredi di far presente al Presidente della Camera che, a norma dell'articolo 44 del Regolamento, un quinto dei componenti delle Commissioni permanenti può chiederne la convocazione che è disposta di diritto entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta; trattandosi in questo caso non di richiesta da parte della minoranza, ma di decisione della Commissione stessa, ritiene che, a maggior ragione, era possibile la riunione della Commissione due giorni prima della ripresa dei lavori della Camera.

Il Presidente Lucifredi assicura che farà presente al Presidente della Camera l'osservazione fatta dal deputato Luzzatto.

Il deputato Berry si domanda se non sia il caso, data la congiuntura politica, di aggiornare a domani il seguito dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il Presidente Lucifredi pur dichiarando che non ha difficoltà a porre ai voti la proposta del deputato Berry, fa presente che i termini per riferire, posti alla Commissione, derivano da una deliberazione adottata dall'As-

semblea, e risultano determinati da una decisione del Presidente della Camera e che, comunque, le decisioni degli organi direttivi dei partiti non possono influire su quanto compete alla Commissione in ordine ai compiti istituzionali attribuitile dal regolamento.

Il deputato Luzzatto si dichiara contrario alla proposta del deputato Berry, aderendo alle osservazioni del Presidente e rilevando la necessità che la Commissione ponga l'Assemblea in condizioni da poter adottare le sue decisioni politiche nella pienezza dei suoi poteri, senza che vengano frapposti ostacoli di ordine tecnico.

Il deputato Berry dichiara, quindi, di ritirare la sua proposta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per il personale delle Regioni » (*Urgenza*) (4280).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge.

Il deputato Zurlini, riferendosi in particolare al testo predisposto dal Relatore Berry e alle proposte del Relatore stesso di collegare il contenuto delle disposizioni del disegno di legge in esame alla soppressione del n. 5 dell'articolo 1 e degli articoli 65, 66 e 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si dichiara contrario alla abrogazione del n. 5 dell'articolo 1 della legge n. 62 del 1953 perché, a suo avviso, la materia dello stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione non può non rientrare nella competenza statutaria dell'Ente Regione ed è comunque estranea al disegno di legge in discussione. Per quanto riguarda, invece, l'abrogazione degli articoli 65, 66 e 67 della legge n. 62 del 1953, si dichiara favorevole alla proposta di soppressione se detta proposta, come appare, è diretta ad evitare il conflitto di norme incompatibili, che, peraltro, deve ritenersi solo virtuale, poiché il provvedimento in esame, essendo successivo alla legge n. 62 del 1953, evidentemente è tale da abrogare implicitamente le disposizioni degli articoli in questione, se risultano incompatibili.

Per quanto riguarda il merito delle proposte del Relatore ritiene, innanzitutto, di dover rilevare che il testo predisposto dal Relatore stesso risulta migliorativo delle corrispon-

denti disposizioni del testo governativo, per quanto riguarda il contingente massimo del personale delle regioni. Ritiene però che non si possa accettare il criterio contenuto nei due testi diretto a fissare il numero massimo degli impiegati regionali, perché adottando detto criterio si viene a limitare notevolmente il potere autonomo delle regioni in materia. Dopo aver prospettato l'opportunità di far sì che anche i dipendenti degli enti locali non territoriali possano essere trasferiti alle regioni, dichiara di riservarsi di esprimersi sulle singole disposizioni in sede di esame degli articoli, dopo che da parte del Relatore e del Governo sarà data risposta ai quesiti e alle osservazioni fatte.

Il deputato Nannuzzi, pur dichiarando che il testo predisposto dal Relatore è, a suo avviso, da considerarsi migliore di quello presentato dal Governo, rileva che anche le proposte del Relatore ripetono la strutturazione attuale della burocrazia statale, senza dimostrare lo sforzo di superare gli schemi delle attuali strutture burocratiche, per consentire alle Regioni di poter disporre di strumenti operativi moderni, adeguati alle esigenze del nuovo ente che si tende ad attuare. Pur non volendo considerare che molte delle disposizioni dei due testi sono da considerarsi lesive della autonomia regionale, prospetta la necessità di modificare gli articoli del disegno di legge, in modo da consentire alle Regioni il potere di strutturare i propri organici nel modo più adeguato alle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni regionali. Ritiene che, intanto, si possono predisporre norme dirette a consentire alle Regioni di poter iniziare la loro attività, lasciando poi alle Regioni stesse, una volta istituite, di proporre agli organi dello Stato i trasferimenti degli impiegati che riterranno opportuni, perché possano svolgere i compiti istituzionali che la Costituzione loro attribuisce.

Il deputato Tozzi Condivi esprime la preoccupazione che, attraverso il disegno in esame, non si raggiungano le finalità di dotare le amministrazioni regionali di strutture adeguate ed efficienti, esigenza che è comune anche alle amministrazioni dello Stato. Si dichiara contrario alla tendenza di creare nuovi organismi burocratici con criteri già ritenuti superati e che si vogliono sostituire con nuovi, come è dimostrato dall'attività che attualmente stanno svolgendo le Commissioni ministeriali per la riforma della pubblica amministrazione. Conclude, auspicando che i risultati del lavoro delle Commissioni ministeriali per la riforma della pubblica amministrazione siano utilizzate per la regolazione della materia oggetto del disegno di legge.

Il deputato Li Causi ritiene che la Commissione debba, nel predisporre il testo da sottoporre all'Assemblea, tener conto della esperienza già fatta per quanto riguarda sia il contributo dato dal personale statale alle Regioni a statuto speciale, nella prima fase della loro vita, sia per quanto riguarda i criteri adottati dalle Regioni esistenti stesse per il reclutamento del personale.

Il Presidente Lucifredi chiede alcune delucidazioni in ordine:

a) alla possibilità di assunzione di personale avventizio;

b) all'utilità di un contenimento del numero degli impiegati regionali, quando la Regione abbia facoltà di assumere indirettamente impiegati, attraverso l'istituzione di enti regionali;

c) al numero dei funzionari statali che attualmente sono adibiti a servizi periferici dello Stato, corrispondenti alle funzioni che risulteranno trasferite alle Regioni;

d) al personale che dovrà essere utilizzato dai comuni, delle province e dagli altri enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative nuove che ad essi verranno delegate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tanto più se parte del loro attuale personale dovrà essere trasferito alle Regioni.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, quindi, rinviato per dar modo al Relatore Berry di poter fornire alla Commissione gli elementi necessari per le deliberazioni di sua competenza e per poter formulare ulteriori, eventuali proposte.

DISEGNO DI LEGGE:

« Principi e passaggio di funzioni alle Regioni in materia di circoscrizioni comunali » (Urgenza) (4279).

Il Relatore Baroni, dopo aver ricordato le linee del dibattito e la portata delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni fatte dai deputati intervenuti nella discussione del disegno di legge, illustra gli emendamenti che ha presentato al disegno di legge ed il contenuto degli emendamenti proposti dai deputati Almirante e Tozzi Condivi al progetto stesso.

La Commissione, passa, quindi, all'esame degli articoli.

Dopo interventi dei deputati Almirante, Tozzi Condivi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, del Relatore Baroni e del Presidente Lucifredi, la Commissione approva il primo comma dell'articolo 1 con un emendamento proposto dal Relatore, diretto a sopprimere, da detto comma, l'espressione: « a norma dell'ar-

ticolo 133 della Costituzione », espressione che il Relatore ritiene superflua, respingendo, invece, un emendamento del deputato Almirante diretto a sopprimere, da detto primo comma, il riferimento al potere delle regioni di regolare con leggi regionali la materia relativa alla denominazione delle borgate o frazioni, nonché alla determinazione delle sedi municipali.

Il secondo comma dell'articolo 1 stesso risulta, altresì, soppresso a seguito dell'approvazione di emendamenti in tal senso, proposti dal Relatore Baroni e dai deputati Almirante e Tozzi Condivi.

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 2 che, dopo interventi dei deputati Almirante, Tozzi Condivi, Bozzi, Luzzatto, Piccoli, del Sottosegretario Ariosto e del Presidente Lucifredi, risulta approvato, dopo che la Commissione ha respinto emendamenti dei deputati Almirante e Tozzi Condivi, nel testo proposto dal Relatore Baroni con modifiche, proposte dal deputato Luzzatto e dal Presidente Lucifredi, cui si dichiarano favorevoli il Relatore e il rappresentante del Governo, testo che risulta essere il seguente, salvo coordinamento:

« La costituzione di borgate o frazioni in comune distinto può aver luogo quando concorrono le seguenti condizioni:

1°) che la loro popolazione non sia inferiore a 700 abitanti, salvo che con legge regionale non sia stabilito un limite superiore;

2°) che esse dispongano di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi;

3°) che per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali esse abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono;

4°) che per la rimanente parte del Comune sussistano le condizioni previste dai numeri 1 e 2.

La costituzione del capoluogo in Comune distinto può aver luogo quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente.

L'ampliamento della circoscrizione di un Comune mediante aggregazione di borgate o frazioni di un Comune contermina può aver luogo quando questo continui a trovarsi nel-

le condizioni previste dai numeri 1 e 2 del primo comma ».

(La seduta sospesa alle ore 13, riprende alle ore 17,30).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 3, che dopo interventi dei deputati Luzzatto, Tozzi Condivi, Almirante, del Relatore Baroni, del Presidente Lucifredi e del Sottosegretario Ariosto, risulta approvato nel seguente testo, proposto dal Relatore con emendamenti del deputato Luzzatto e del Presidente, dopo che la Commissione ha respinto gli emendamenti dei deputati Almirante e Tozzi Condivi:

« Sulle variazioni e modifiche indicate all'articolo 1, la consultazione delle popolazioni interessate dovrà avvenire nelle forme stabilite dallo statuto regionale, con votazioni separate per il capoluogo e per ogni frazione amministrativa cui l'iniziativa si riferisca.

La fusione non potrà essere disposta per comuni nei quali l'iniziativa non abbia riportato il voto favorevole della maggioranza degli elettori iscritti e residenti in ciascuno dei comuni medesimi.

Il mutamento di circoscrizione non potrà essere disposto in modo da creare discontinuità territoriali nell'ambito di un comune e non potrà essere deliberato per frazioni nelle quali l'iniziativa non abbia riportato il voto favorevole della maggioranza degli elettori iscritti e residenti, ai fini del primo comma, nelle frazioni medesime ».

Gli articoli 4 e 5 risultano, quindi, approvati senza modificazioni, avendo la Commissione respinto un emendamento sostitutivo integrale del deputato Almirante all'articolo 4 ed un emendamento soppressivo del deputato Almirante stesso, all'articolo 5.

L'articolo 6 del disegno di legge è soppresso, poiché la Commissione approva emendamenti, in tal senso, proposti dai deputati Tozzi Condivi ed Almirante e dal Relatore Baroni.

La Commissione, infine, su proposta del Presidente delibera di conferire al Relatore il mandato di redigere la relazione per l'Assemblea. Il presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove ed è autorizzato dalla Commissione al coordinamento del testo del disegno di legge.

Il deputato Almirante dichiara che si riserva di presentare relazione di minoranza.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 9 gennaio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Norme per il personale delle Regioni (*Urgenza*) (4280) — Relatore: Berry — (*Parere della II e della V Commissione*);

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali (*Urgenza*) (4278) — Relatore: Cossiga — (*Parere della II e della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 10 gennaio, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Riordinamento del Club alpino italiano (*Approvato dalla IX Commissione permanente dal Senato*) (4342) — Relatore: Borin — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 (2457) — Relatore: Sciolis — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge:

DE GRADA ed altri: Assegnazione dei premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria (*Già articolo 2 della proposta di legge n. 1238 stralciato dalla II Commissione permanente (Affari interni) (1238-bis)*) — (*Parere della V Commissione*);

ALICATA ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico

(1525) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (*Stralciato dalla II Commissione permanente (Affari interni) dal disegno di legge n. 1578 (1578-bis)*) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*) (1593) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

ROMUALDI: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni per la cinematografia (1599) — (*Parere della V Commissione*);

CHIAROLANZA: Importazione e programmazione a scopo didattico dei films scientifici (4021) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);

Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia (4215) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Mattarelli Gino e Simonacci.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi (4034) — Relatori: Di Giannantonio e Sciolis — (*Parere della V, della VI e della X Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Miglioramenti economici al Clero congruato (4354) — (*Parere della V Commissione*);

FODERARO e SAMMARTINO: Miglioramenti economici al clero congruato (*Urgenza*) (3702) — (*Parere della V Commissione*);

PINTUS: Adeguamenti economici per il Clero (*Urgenza*) (3955);

— Relatore: Riccio.

Discussione della proposta di legge:

FODERARO e SAMMARTINO: Concessione di una indennità integrativa mensile al clero congruato (*Urgenza*) (3703) — Relatore: Riccio — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

COLASANTO: Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (4201) — Relatore: Di Giannantonio.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SAVIO EMANUELA e MANZINI: Disposizioni sulla stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza (7) — Relatore: Rampa — (*Parere della IV Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 10 gennaio, ore 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

COLITTO: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011);

PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632);

BORDI ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense (3701);

SPADAZZI: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali (4048);

— Relatore: Amatucci.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti la tutela della libertà di concorrenza.

Giovedì 10 gennaio, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (2076).

Discussione delle proposte di legge:

LOMBARDI RICCARDO e LA MALFA: Disposizioni sulle intese industriali e commerciali (248);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (933);

CARCATERRA ed altri: Norme sulla libertà dell'iniziativa economica e sulla concorrenza (1172);

FOSCHINI ed altri: Disposizioni per la tutela della libertà economica (1714);

AMENDOLA GIORGIO ed altri: Controllo sui monopoli (1903);

— Relatore: Radi;

LA MALFA e LOMBARDI RICCARDO: Riforma delle società per azioni (247) — Relatore: Curti Aurelio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

Giovedì 10 gennaio, ore 16,30.

Programma dei lavori.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22.